

435927

*Al Ministro del Tesoro*

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTO il Titolo II, Capo II, Sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo;

VISTO l'art. 19, comma 2, della citata legge 142/92, secondo cui "il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso";

VISTO l'art. 21, comma 10, della stessa legge 142/92, in base al quale, se il consumatore esercita la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione del contratto ha "diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2";

VISTO l'art. 23, comma 3, della ripetuta legge 142/92, secondo cui il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di credito al consumo viene esercitato "nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio";

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTO il proprio decreto del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, emanato in applicazione della medesima legge 154/92;

VISTO l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, che attribuisce al nucleo

speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza compiti di controllo nell'ambito della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

D E C R E T A

Articolo 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
 - a) per "legge", la legge 19 febbraio 1992, n. 142, Titolo II, Capo II, Sezione I;
 - b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - c) per "creditore", la persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
 - d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;
 - e) per "rata di rimborso", ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all'utilizzo del credito.

2. L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo è riservato:
 - a) agli enti creditizi;
 - b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto;
 - c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato, i quali sono abilitati a concedere credito al consumo limitatamente alla forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Articolo 2
(Tasso annuo effettivo globale)

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
 - a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
 - b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
 - c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
 - d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
 - e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
 - f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
 - a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
 - b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
 - c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormal-

A,

- mente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
 - e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto, con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno civile;
 - b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito.

Articolo 3
(Adempimento anticipato)

1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed

altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.

Articolo 4 (Controlli)

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni della legge è demandato:
 - a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
 - b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, comma 2.
2. Nell'esercizio dei poteri di controllo le autorità di cui al comma precedente possono acquisire informazioni ed eseguire ispezioni.
3. La Banca d'Italia può concordare con la Guardia di Finanza le modalità di attivazione dell'art. 9, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, per le verifiche ivi previste e per quelle di cui al comma precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), non iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, allo scopo di poter soddisfare con tempestività e completezza le richieste delle autorità di controllo e di vigilanza, mantengono adeguata evidenza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di credito al consumo eseguite,

tale da rendere possibile la ricostruzione, in dettaglio, di ciascun rapporto con la clientela.

Articolo 5

(Coordinamento con le disposizioni della legge 154/92)

1. Salvo quanto disposto dalla legge e dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), si attengono alle disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154, del proprio decreto in data 24 aprile 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154 e delle relative istruzioni della Banca d'Italia. Tali disposizioni si applicano altresì alle operazioni di credito al consumo effettuate nella forma di apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito, di cui all'art. 21, comma 5, della legge.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) pubblicizzano il TAEG praticato per le operazioni di credito al consumo integrando gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di cui all'art. 2, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 154.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì - 8 LUG. 1992

IL MINISTRO
P. Berlusconi

ALLEGATO 1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG
(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}$$

dove:

- K è il numero d'ordine di un prestito
- K' è il numero d'ordine di una rata di rimborso
- A_K è l'importo del prestito numero K
- A'_{K'} è l'importo della rata di rimborso numero K'
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito
- m' è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso
- t_K è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m
- t_{K'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m'
- i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti

\sum è il segno che indica una sommatoria

Osservazioni:

- per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto di credito al consumo;
- le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, nè sono versate necessariamente ad intervalli uguali;
- la data iniziale è quella del primo prestito.

ALLEGATO 2

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CAPITALE RESIDUO
(ART. 3, COMMA 2)

$$CR = \sum_{K=n}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}}$$

dove:

CR è il capitale residuo

K è il numero d'ordine di una rata di rimborso

A_K è l'importo della rata di rimborso numero K

n è il numero d'ordine della prima rata di rimborso non ancora scaduta

m è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso

t_K è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anno, tra la data dell'adempimento anticipato e le date delle rate non ancora scadute

i è il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo

\sum è il segno che indica una sommatoria